



A.S.D. Arcieri Telemachos

Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 14 settembre 2019

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede sociale

1. E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile denominata "Arcieri Telemachos" (di seguito per brevità Associazione).
2. L'Associazione ha sede in Cilavegna (PV), Piazza Garibaldi 26.

ARTICOLO 2 – Caratteristiche

1. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio.
2. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci secondo le regole previste dal successivo articolo 17.
4. L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; non assume lavoratori dipendenti né si avvale di prestazione di lavoratori autonomi, se non per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione stessa o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Federazione Italiana di Tiro con l'arco (FITARCO), i cui Statuti e regolamenti costituiscono parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito prevalentemente dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti o Associazioni, da elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi derivanti dalle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.
2. E' fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 4 - Scopo

1. L'Associazione ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative, didattiche e scientifiche; nonché delle attività ad esso connesse.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione agirà con ogni mezzo ritenuto idoneo, in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a tornei, gare, competizioni, manifestazioni, corsi didattici e progetti formativi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della disciplina del tiro con l'arco.
3. Potrà inoltre svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione d'impianti e attrezzature sportive abilitate.

ARTICOLO 5 - Soci

1. Possono essere Soci tutti coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, hanno ottenuto risposta favorevole. Le domande devono essere rivolte, tramite apposito modulo, al Consiglio Direttivo che valuterà l'esistenza o meno di ragioni ostative all'ammissione.
2. Le domande presentate da minorenni devono essere sottoscritte da un esercente la potestà parentale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti verso l'Associazione e ne risponde per tutte le obbligazioni.
3. I Soci sono tenuti al pagamento, entro i termini, della quota associativa annuale.
4. I Soci s'impegnano a tenere una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva e ad astenersi da ogni indebita esternazione pubblica lesiva della dignità e del buon nome dell'Associazione.
5. Tutti i Soci hanno libero accesso alla sede e all'archivio ivi conservato.
6. Possono partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito della FITARCO e dell'Associazione compatibilmente con le norme del caso, possono usufruire degli impianti sportivi e delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.
7. Tutti i Soci maggiorenni e i rappresentanti dei Soci minorenni hanno il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee dei Soci fatta eccezione per le Assemblee con funzione elettiva, nelle quali il diritto dell'elettorato attivo e passivo è riservato ai soli Soci maggiorenni.

ARTICOLO 6 – Tesserati

1. Sono Tesserati tutti coloro che chiedono il solo tesseramento FITARCO tramite l'Associazione.
2. Sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento ridotta annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e sono soggetti agli stessi obblighi riguardanti la condotta e il rispetto delle regole cui sono soggetti i Soci.
3. Non avendo la qualifica di Socio, non hanno i diritti previsti per i Soci.

ARTICOLO 7 - Decadenza

1. La qualifica di Socio e di Tesserato decade nei seguenti casi:
 - A. Scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 17.
 - B. Radiazione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.
 - C. Mancato rinnovo dell'adesione o morosità protratta oltre 30 gg. dal limite al pagamento della quota annuale.
 - D. Recessione volontaria.In nessun caso può essere chiesta la restituzione, in tutto o in parte, di quanto versato a qualsiasi titolo. Il socio decaduto a seguito del verificarsi di uno dei casi citati ai punti A e B mantiene tutti i doveri nei confronti dell'Associazione fino alla fine dell'anno sociale, ma perde istantaneamente tutti i diritti previsti da questo statuto, mentre per quanto riguarda i punti C e D si mantengono diritti e doveri fino alla fine dell'anno sociale.

ARTICOLO 8 - Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea generale dei Soci,
 - Il Consiglio Direttivo,
 - Il Presidente,
 - Il Vicepresidente,
 - Il Segretario.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea generale dei Soci

1. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Rappresenta l'universalità degli associati, pertanto le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i Soci e i rappresentanti dei Soci minorenni in regola con il versamento della quota annuale. Tutti i Soci maggiorenni possono rappresentare, tramite delega scritta, un solo avente diritto.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno la metà dei Soci, è a cura del Presidente e avviene con dieci giorni di preavviso mediante l'uso di ogni mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento della massima diffusione. Il Presidente deve specificare, oltre alla data, l'ora e il luogo, anche l'ordine del giorno previsto.
4. Di ogni Assemblea sarà redatto un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti dell'Associazione a disposizione di ogni Socio.
5. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria; entrambe, all'occorrenza, con funzione elettiva.
6. Ogni Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto (trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti) e delibera legittimamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno e delibera sui seguenti argomenti:
 - Elezione dei membri del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato o dimissionari.
 - Approvazione delle modifiche allo Statuto e del Regolamento interno.
 - Approvazione della relazione annuale del Presidente.
 - Approvazione del bilancio e situazione patrimoniale.
 - Definizione dei criteri generali dell'attività sportiva, agonistica, dilettantistica e sociale dell'Associazione.
 - Su ogni altro argomento rilevante per il buon funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - *Assemblea straordinaria*

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogniqualvolta vi siano questioni urgenti che non possono attendere l'Assemblea ordinaria. Ha le stesse caratteristiche e delibera sugli stessi argomenti dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 12 - *Assemblea con funzione elettiva*

2. L'Assemblea con funzione elettiva elegge i cinque membri del Consiglio Direttivo, che ha mandato di quattro anni.
3. Si convoca alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o per la sostituzione dei Consiglieri dimissionari, qualora non vi siano stati candidati non eletti nelle precedenti elezioni.
4. L'Assemblea nomina uno scrutatore tra i Soci non candidati alle cariche vacanti.
5. L'elezione è a scrutinio segreto e avviene mediante schede identiche riportanti i nomi dei candidati. Ogni Socio maggiorenne può esprimere cinque preferenze apponendo una "X" in corrispondenza dei nomi prescelti.
6. Nelle Assemblee con funzione elettiva non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 13 - *Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo provvede autonomamente alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.
2. Tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito e onorifico. Riguardo a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta sia ritenuto necessario. La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno due membri oltre al Presidente e delibera legittimamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti dell'Associazione a disposizione di ogni Socio.
5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - Redigere il Regolamento e le eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci,
 - Deliberare sulle domande degli aspiranti Soci,
 - Stabilire le quote associative,
 - Adottare i provvedimenti disciplinari,
 - Curare i rapporti con Enti, Associazioni e privati nell'interesse e in rappresentanza dell'Associazione,
 - Adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle delibere dell'Assemblea dei Soci,
 - Assegnare incarichi utili per il funzionamento dell'Associazione.
6. I membri del Consiglio decadono per:
 - Dimissioni volontarie,
 - Scadenza del mandato e mancata rielezione,
 - Voto di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 14 - *Il Presidente*

1. Il Presidente, su delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. E' il legale rappresentante in ogni evenienza.
3. Convoca, presiede e modera le Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in quelle mansioni per le quali è espressamente delegato.

ARTICOLO 16 - Il Segretario

2. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali e attende alla corrispondenza.
3. Cura la conservazione dell'archivio e l'aggiornamento dei libri sociali.
4. Su mandato del Consiglio Direttivo, come tesoriere si occupa dell'amministrazione delle risorse dell'Associazione, delle riscossioni, dei pagamenti e della tenuta dei libri contabili.
5. Redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio deve rappresentare in modo trasparente e veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta unicamente dal parere unanime dei Soci maggiorenni riuniti in Assemblea straordinaria appositamente convocata e convalidata dalla presenza di 4/5 degli aventi diritto al voto.
2. All'atto dello scioglimento l'Assemblea delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L23/12/1996, N°662, in merito alla destinazione del residuo patrimoniale, che dovrà essere devoluto in favore di altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - Divulgazione

1. Copia del presente Statuto e dei Regolamenti che ne discendono, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci e consegnata, anche in formato elettronico, a tutti coloro che presentano domanda di ammissione.

ARTICOLO 19 - Clausola compromissoria

2. Tutte le controversie insorgenti i Soci e tra questi e l'Associazione, sono di esclusiva competenza degli organi che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO.

ARTICOLO 20 - Norme di rinvio

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FITARCO, cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile.